

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1713

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMODDIO, ANTEZZA, ARLOTTI, BIONDELLI, CAPODICASA, CULOTTA, D'INCECCO, RICCARDO GALLO, IACONO, MOSCATT, PICCIONE, PICCOLI NARDELLI, RACITI, RIBAUDO**

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati

*Presentata il 21 ottobre 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ad aprile 2014 ricorre il centenario del primo ciclo di rappresentazioni classiche al teatro greco di Siracusa, organizzato dall'istituto nazionale per il dramma antico (INDA), fondato nel 1913, grazie all'intuizione del conte Mario Tommaso Gargallo, animatore e ideatore dell'INDA. Nel 1914 fu avviato un ciclo di rappresentazioni classiche annuali al teatro greco di Siracusa e fu realizzata, grazie al conte Gargallo e al grecista Ettore Romagnoli, la prima rappresentazione classica, l'«*Agamen-*

*none*» di Eschilo, rappresentata presso il teatro greco di Siracusa, che riproponeva quel «trittico» costituito da tragedia-mito-filosofia, che aveva segnato l'atto d'origine della *polis* e il momento inaugurale e fondativo del pensiero occidentale.

L'ultimo ciclo di rappresentazioni classiche ha confermato la crescita esponenziale del pubblico e degli spettatori, con una presenza di pubblico di circa 114.000 spettatori e con un incasso di oltre 3 milioni di euro.

L'INDA è la più prestigiosa istituzione culturale del Mezzogiorno.

Il valore profondo di vero e proprio « matrimonio dell'Umanità », rappresentato dal ciclo di rappresentazioni classiche annuali al teatro greco di Siracusa, necessita, per le celebrazioni del centenario, di una dotazione finanziaria significativa perché possa tradursi in un anno denso di iniziative ed eventi culturali, che abbiano al centro la « classicità » e la sua permanente traduzione di « senso » nell'epoca moderna.

Nel luglio 2013 personalità intellettuali del nostro Paese hanno inviato una nota al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al presidente e all'assessore per i beni culturali della regione Sicilia, che sottolinea la necessità per « l'occasione del centenario » di dotare le celebrazioni di risorse finanziarie significative, perché possa tradursi, per Siracusa e la Sicilia, in un anno denso di iniziative ed eventi culturali.

Si ipotizza per il centenario un considerevole impatto turistico in zone già di per sé meta privilegiata di flussi italiani e stranieri.

L'attivazione nell'anno 2014 di un programma di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza degli spettacoli classici al teatro greco di Siracusa e dei luoghi legati alle rappresentazioni classiche, da svolgere all'interno di siti archeologici di correlato e primario interesse, rappresenta un modo per favorire la diffusione del dramma antico.

L'articolo 1 della proposta di legge dispone, pertanto, che la Repubblica celebra il primo centenario del ciclo di spettacoli classici al teatro greco di Siracusa.

L'articolo 2 prevede il finanziamento di interventi finalizzati alla promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza degli spettacoli classici al teatro greco di Siracusa e dei luoghi legati alle rappresentazioni classiche.

L'articolo 3 prevede l'istituzione del Comitato promotore delle celebrazioni del centenario e ne disciplina la composizione e le attività.

L'articolo 4 prevede l'attribuzione di un contributo straordinario al Comitato per l'attuazione della legge.

L'articolo 6 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico e artistico, celebra il centenario del primo ciclo di spettacoli classici al teatro greco di Siracusa.

## ART. 2.

1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento gli interventi, da realizzare nell'anno 2014, di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza degli spettacoli classici al teatro greco di Siracusa e dei luoghi legati alle rappresentazioni classiche, finalizzati ai seguenti obiettivi:

*a)* sostegno, direttamente o in collaborazione con la fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA), delle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminari, scientifiche, culturali e di spettacolo volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza degli spettacoli classici al teatro greco di Siracusa, garantendo alle celebrazioni del centenario la più vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

*b)* tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi legati alle rappresentazioni classiche, prevedendo, altresì, interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti;

*c)* realizzazione di ogni altra iniziativa utile per l'attuazione della presente legge.

## ART. 3.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni del centenario del primo ciclo di spettacoli classici al teatro greco di Siracusa, di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o da loro delegati, dal presidente della regione Sicilia, dal sindaco del comune di Siracusa, dal soprintendente della fondazione INDA, nonché da quattro insigni esponenti della cultura classica e degli studi sul teatro greco, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza degli spettacoli classici al teatro greco di Siracusa attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi legati a tali spettacoli finanziati a valere sul contributo di cui all'articolo 4.

3. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al comma 1, altri enti pubblici o soggetti privati che intendono promuovere gli spettacoli classici al teatro greco di Siracusa.

4. Il Comitato istituisce un comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le celebrazioni del centenario del primo ciclo di spettacoli classici al teatro greco di Siracusa.

5. Le celebrazioni del centenario del primo ciclo di spettacoli classici al teatro greco di Siracusa sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

6. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza. Le spese per il funzionamento

del Comitato sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 4.

7. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino al 31 dicembre 2014, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere.

#### ART. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge è attribuito al Comitato un contributo straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2014.

#### ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinata alle spese di parte corrente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0017130\*